

# STATUTO

<b>Data</b>	<b>Oggetto modifica</b>	<b>Firmato Presidente</b>	<b>Firmato Notaio</b>
05/04/2011	Revisione completa	Riccardo Carboni	Rita Merone

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI**

#### **ARTICOLO 1**

##### **DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita con sede nel comune di Bologna, la società cooperativa denominata "COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI — CO.TA.BO. — Società Cooperativa", in sigla CO.TA.BO. Soc. Coop..

Ha come contrassegno la sigla CO.TA.BO. Soc. Coop. che potrà essere usata sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali agenzie ed uffici anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni dal titolo VI del libro V del codice civile in quanto compatibili, e per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

#### **ARTICOLO 2**

##### **DURATA**

La Cooperativa ha la durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

## **TITOLO II**

### **SCOPO – OGGETTO**

#### **ARTICOLO 3**

##### **SCOPO**

Lo scopo che i soci "cooperatori" della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la realizzazione di attività consortili e la gestione in forma associata di servizi e attività economiche dirette e complementari, la possibilità di assicurare una maggiore quantità e qualità di lavoro e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per il miglioramento delle capacità produttive e del potere contrattuale dei soci "cooperatori", in relazione all'assunzione di lavori, all'utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico, al ricorso al credito, al reperimento delle materie prime e delle fonti energetiche. Conseguentemente la tutela dei soci "cooperatori" viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano, per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa aderisce all'Associazione nazionale di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, effettua lo scambio mutualistico prevalentemente con i soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività mutualistica anche a favore di soggetti terzi non soci.

**ARTICOLO 4  
OGGETTO**

La Cooperativa ha per oggetto:

- a) l'assunzione e l'esecuzione di qualunque lavoro di trasporto persone, di trasporto merci, di autotrasporto merci per c/terzi ed ogni altro servizio collaterale o collegato al trasporto sia per privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, sia direttamente che per assegnazione di organismi consortili, da assegnare ai soci "cooperatori" o anche ai terzi o da eseguire in proprio: tale attività è disciplinata da apposito regolamento;
- b) l'esercizio di noleggio senza conducente;
- c) l'esercizio di noleggio con conducente per disabili;
- d) l'assunzione e l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione, compresi i lavori di carrozzeria, elettrauto, gommista e lavaggio, di autoveicoli dei soci e di terzi, recupero veicoli incidentati e guasti;
- e) l'acquisto per conto dei soci "cooperatori" e di terzi dei tassametri, la loro installazione e manutenzione;
- f) la vendita di pezzi di ricambio, pneumatici e accessori in genere ai soci e ai terzi; g) la vendita di carburanti solo ai soci e quella dei lubrificanti a soci e a terzi;
- g) la gestione del servizio di radiotelefono per raggiungere un rendimento sempre più efficiente del servizio da parte dei soci "cooperatori";
- h) la stipula di convenzioni con fornitori per l'acquisto da parte dei soci "cooperatori" di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento delle loro imprese;
- i) prestare la più ampia collaborazione ai soci "cooperatori" per la soluzione dei loro problemi tecnico- amministrativi, assicurativi, organizzativi ed economici nonché per la formazione dei loro programmi aziendali, compreso il servizio di elaborazione e conservazione delle loro scritture contabili;
- j) promuovere attraverso qualsiasi forma attività ricreative, sportive, culturali e sociali;
- k) il procacciamento di contratti pubblicitari;
- l) la fornitura di servizi di assicurazioni e contabilità per terzi;
- m) l'acquisto e la vendita di autoveicoli nuovi e usati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché costituire raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire a raggruppamenti già costituiti.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

### TITOLO III SOCI

#### ARTICOLO 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci "cooperatori" è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci tutti gli imprenditori titolari di aziende individuali o costituite in forma di società di persone o capitali, che condividono gli scopi e partecipano agli scambi mutualistici con la cooperativa e, comunque, coloro che esercitano una delle attività previste dal precedente art. 4. Possono essere soci anche gli imprenditori, non ancora iscritti alla C.C.I.A.A., ma che si iscriveranno nei termini di legge.

Il domicilio dei soci per ciò che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto presso quello da essi comunicato alla Cooperativa e risultante dall'atto costitutivo e dal libro dei soci: i soci sono obbligati a comunicare alla Cooperativa le variazioni di domicilio.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza a quella esercitata dalla cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

**I nuovi soci Cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci stessi.**

**I nuovi soci cooperatori appartenenti alla categoria speciale usufruiscono dei diritti amministrativi in maniera differenziata rispetto a quelli spettanti ai soci ordinari. In particolare:**

- 1. sono esclusi dal diritto di voto in assemblea, salvo in quella relativa alla approvazione del bilancio di esercizio;**
- 2. non sono eleggibili alle cariche sociali della cooperativa.**

**I nuovi soci cooperatori ammessi alla categoria speciale hanno inoltre l'obbligo di sottoscrivere un ammontare di quote non inferiore alla misura del 10% (dieci per cento) di quanto previsto, come limite minimo stabilito dall'assemblea per i soci cooperatori ordinari.**

**Al termine di un periodo massimo di 12 (dodici) mesi il nuovo socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa sottoscrizione di un ammontare di quote non inferiore al limite minimo stabilito dall'assemblea per i soci ordinari.**

**Il rapporto con i soci appartenenti alla categoria speciale potrà essere ulteriormente disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.**

#### ARTICOLO 6 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Per l'ammissione a socio "cooperatore" dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente, se trattasi di ditta individuale:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta in relazione ai requisiti di cui al precedente articolo 4;
- d) la dichiarazione attestante che non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che importino la interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- e) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni già assunte dagli organi della Cooperativa;
- g) **il certificato penale e carichi pendenti.**

Se la domanda di ammissione è presentata da una società essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- Ragione sociale o denominazione, sede ed attività svolta;
- Qualifica delle persone che sottoscrivono la domanda;
- Estremi della deliberazione dell'organo sociale, competente per statuto, che ha deciso l'inoltro della domanda;
- Termine e limiti delle deleghe conferite ai rappresentanti della società istante;
- Nel caso di società di capitali, quanto previsto nelle precedenti lettere b), c), d), e) ed f) relativamente alle ditte individuali;
- Nel caso di società di persone, quanto previste nelle lettere a), b), c), d), e), ed f) relativamente alle ditte individuali, con la precisazione che quanto previsto nelle precedenti lettere a) e d) dovrà essere indicato o dichiarato in riferimento a ciascun socio della società di persone.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce quale sia, in linea di massima, la documentazione di cui le domande debbono essere corredate.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda, **assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 5 del presente statuto**

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati, a mezzo raccomandata a.r. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ARTICOLO 7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma i del c.c.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità stabilite dall'art. 44 del presente statuto.

#### ARTICOLO 8 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% all'atto dell'ammissione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. I soci "cooperatori" sono obbligati;
- c) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

- e) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- f) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modificazioni inerenti la forma giuridica, la sede dell'impresa, i nomi delle persone designate a rappresentare la società e comunque tutte le informazioni inerenti il rapporto sociale.

I soci in particolare:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

E' fatto divieto ai soci "cooperatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e consorzi che perseguono identici scopi sociali o esplicano una attività concorrente, nonché di prestare la loro attività a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

## **TITOLO IV**

### **ARTICOLO 9**

#### **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio "cooperatore" si perde per recesso, esclusione, per causa di morte della persona fisica o per scioglimento della persona giuridica.

### **ARTICOLO 10**

#### **RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio "cooperatore" quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità stabilite dall'art. 44 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il rapporto mutualistico si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

### **ARTICOLO 11**

#### **ESCLUSIONE**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio "cooperatore" quando:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- d) non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- e) senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- f) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previsto dall'art. 8;
- g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- h) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- i) venga condannato con sentenza penale irrevocabile che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
- j) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Il rapporto mutualistico si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione, con le modalità stabilite dall'art. 44 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

## **ARTICOLO 12**

### **CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione debbono essere annotate nel libro dei soci "cooperatori" e comunicate ai soci "cooperatori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 20 giorni dalla delibera.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alle decisioni degli organi indicati nel successivo articolo 44 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di conciliazione ed arbitrato, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

## **ARTICOLO 13**

### **DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

## **ARTICOLO 14**

### **MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate. La liquidazione ed il pagamento avvengono secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

**ARTICOLO 15  
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai fondi di riserva indivisibili.

**TITOLO V  
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

**ARTICOLO 16  
SOCI FINANZIATORI**

Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può:

- a) ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori;
- b) emettere azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera altresì dispone l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;
- d) ammettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c., ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.

La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, anche autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 c.c..

I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative, di valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione, che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito. Il Consiglio si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l'interessato può comunque trasferire il titolo.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'Assemblea non remuneri il capitale sociale dei cooperatori.

A ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di un voto, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore ad un terzo dei voti dei soci cooperatori presenti nelle Assemblee.

**ARTICOLO 16 bis  
SOCI SOVVENTORI**

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

**ARTICOLO 17****CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli **ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.**

**ARTICOLO 18****ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

**ARTICOLO 19****DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI**

A ciascun socio sovventore persona fisica o giuridica potrà essere attribuito un solo voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno ditali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

**ARTICOLO 20****OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI**

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con la modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente ad essi applicabili.

**ARTICOLO 21****TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 22****RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI**

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma i lettera c), art. 18.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

**ARTICOLO 23****POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 4 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione è Euro 51,64 (cinquantuno/64).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 comma i del C.C.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

## **TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

### **ARTICOLO 24 PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64);
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente TITOLO V, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 51,64, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote di avanzi di gestione di cui all'art. 26, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, od esclusi e dagli eredi dei soci defunti;
- d) da eventuale riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito e/o previsto per legge;
- f) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64);
- g) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci e dai soggetti diversi.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote/azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

### **ARTICOLO 24 BIS PREVALENZA DELLA MUTUALITA'**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

### **ARTICOLO 24-TER REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

### **ARTICOLO 25 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno come da apposito regolamento interno Ristorno ai Soci, nel quale sono espressi i connessi criteri quantitativi e qualitativi attribuiti allo scambio mutualistico, mediante integrazione del valore degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (ovvero di risparmio di spesa da parte degli utenti di servizi o acquirenti di beni).

Allo stesso modo, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### **ARTICOLO 26 DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

### **TITOLO VII GOVERNO DELLA SOCIETA'**

#### **ARTICOLO 27 ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci e i Revisori Contabili.
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
- e)

#### **SEZIONE I – ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 28 CONVOCAZIONE**

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale)

e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione su uno dei quotidiani a carattere locale, Il Resto del Carlino, La Repubblica, Il Corriere della Sera almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;**
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita sopra, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) la comunicazione mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;
- d) avviso attraverso messaggi telefonici (sms) o comunque con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:**

- **l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione;**
- **per esteso la deliberazione proposta;**
- **in conformità a quanto disposto dall'art. 2538 c.c..**

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 25 per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

## ARTICOLO 29 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione;
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revocche;
- c) determina l'indennità annuale e il valore orario del gettone di presenza per i consiglieri e il compenso annuale per il Presidente, compensi da corrispondere per le loro attività collegiale;
- d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

- e) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile secondo quanto previsto nel successivo art. 41 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- i) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto;
- j) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- k) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

### ARTICOLO 30 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

### ARTICOLO 31 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

**Ove in una giornata non sia stato esaurito l'ordine dei giorni, su richiesta della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati, potrà essere previsto un rinvio per la prosecuzione dei lavori assembleari, non oltre il settimo giorno successivo.**

**L'organo amministrativo dovrà informare del rinvio i soci non intervenuti precisando a tutti i soci la data ed il luogo del rinvio stesso, già disposti dall'assemblea.**

**Nelle Assemblee di continuazione si può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre che si tratti di oggetti compresi nel medesimo ordine del giorno già pubblicato e divulgato tra i soci per l'originaria convocazione.**

**ARTICOLO 32****INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore e sovventore persona fisica ha un solo voto.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

**Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.**

**E' esclusa espressamente la delegabilità del voto, quindi i soci possono intervenire soltanto direttamente alle assemblee, in applicazione all' art.2372, comma I c.c..**

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare che non è stata presa in conformità della legge o dello statuto art. 2377 codice civile, può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

**ARTICOLO 33****PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. All'occorrenza l'assemblea potrà nominare due scrutatori.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

**ARTICOLO 34****ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI  
DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

**SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****ARTICOLO 35****NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA**

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 5 (cinque) a n.11 (undici) consiglieri eletti dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche.

**Alla elezione degli amministratori si procede nell'assemblea ordinaria sulla base dell'elenco dei candidati presentato secondo quanto indicato dal presente articolo e dal Regolamento Elettorale.**

Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra o soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **ARTICOLO 36 COMPETENZA E RIUNIONI**

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dall'udienza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o di telegramma o fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei soci.

**ARTICOLO 37  
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

**ARTICOLO 38  
PRESIDENTE**

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

**SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

**ARTICOLO. 39  
COLLEGIO SINDACALE  
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA**

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 29, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Le cause di ineleggibilità o decadenza di legge sono previste all'articolo 2399.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**ARTICOLO 40  
COMPETENZA E RIUNIONI**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale potrà esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dal codice civile. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei soci.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

#### **ARTICOLO 41 CONTROLLO CONTABILE**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

#### **TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE**

##### **ARTICOLO 42 SCIoglimento**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **ARTICOLO 43 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- c) il rimborso delle quote/azioni versate dai soci;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.**

#### **ARTICOLO 44 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, **secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna.**

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da n. 3 (tre) arbitri nominati dal comitato Tecnico della Camera arbitrale.

#### **ARTICOLO 45 DISPOSIZIONI FINALI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in assemblea. Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: RICCARDO CARBONI – Legale Rappresentante  
RITA MERONE - Notaio